



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 11 gennaio 2014

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Alberto DI PACE**

**e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Prof. Giorgio NAPOLITANO**

**AL MINISTRO DELL' INTERNO
On.le Angelino ALFANO**

**AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Prefetto Annamaria CANCELLIERI**

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO
On.le Gianpiero BOCCI**

**AL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prefetto Alessandro PANSA**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO-CAPO CNVVF
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE VVF
Dott. Ing. Gregorio AGRESTA**

Prot. 009/14

Oggetto: Bozza programma didattico 73° corso Allievi Vigili del Fuoco – il Dipartimento dei Vigili del Fuoco continua ad omettere di dare formazione al personale neo-assunto sulle responsabilità e doveri connessi alla qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

La scrivente O.S. CONAPO ha preso visione della [bozza citata in oggetto](#), inviata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e riguardante le materie oggetto della formazione dei nuovi allievi Vigili del Fuoco del 73° corso.

Con rammarico constatiamo che nonostante le nostre numerose precedenti segnalazioni relative a precedenti corsi, ancora una volta la Direzione Centrale per la Formazione non riserva una sola ora di formazione riguardante la materia relativa alla **pubblica sicurezza** ed ai relativi adempimenti/poteri/doveri e responsabilità correlati.

Ciò, nonostante la normativa vigente attribuisca in via generale a tutti i **Vigili del Fuoco la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza** (art. 8, comma 1 della legge 1571/41, così come mantenuto in vigore dall'art. 35 del d.lgs 139/06).

Non ci è dato sapere se vi è una avversione da parte dell'Amministrazione a formare il personale su tale importante attribuzione, o se, più semplicemente, si tratta di incapacità a dare adeguata formazione su tale materia, a causa del fatto che tale qualifica, nonostante sia stata attribuita ai vigili del fuoco sin dal 1941, fino a qualche anno fa (prima della fondazione di questo sindacato CONAPO), è praticamente rimasta sconosciuta anche ai più alti dirigenti della nostra amministrazione che, in virtù di interpretazioni personalistiche e ideologiche ed ignorando le indicazioni del Consiglio di Stato, la ritenevano abrogata seguendo anche le teorie di sindacati ideologicamente contrari alle uniformi.

Eppure non parliamo di una attribuzione da poco, ma della attribuzione fondamentale dei vigili del fuoco, che consente di svolgere, quali agenti dell'autorità di pubblica sicurezza (ministro dell'interno e prefetto), i propri compiti istituzionali, che costituiscono una cospicua parte delle responsabilità dell'autorità di P.S., così come definiti all' art. 1 del TULPS.

Citiamo di seguito alcune autorevoli pronunce del Consiglio di Stato a chiarimento della dimensione delle funzioni di pubblica sicurezza dei vigili del fuoco.

Il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *“il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza”*.

Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che: *“spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza omissis restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica”* (Ndr: per le responsabilità vedasi [art. 329 del codice penale](#))

Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) portato a conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con circolare del Dipartimento VV.F. prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), ha affermato che *“l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae. Ciò in quanto (continua sempre il consiglio di stato - ndr), come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.”*

Continua infatti il Consiglio di Stato nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) *“L'osservazione in parola (prevenzione ed estinzione incendi e tutela della pubblica e privata incolumità sono attività di pubblica sicurezza – ndr), per ora solo accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza”*.

Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma, riferito ai vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che *“... in difetto di specifiche norme ad “hoc”, devono ritenersi applicabili in materia le disposizioni generali sulla polizia amministrativa che affidano in via normale agli organi competenti la cura della sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato; nella specie a quello di Pubblica Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).”*

E quindi acclarato, ed il Consiglio di Stato a più riprese lo ha chiarito inequivocabilmente, che tutti i compiti istituzionali dei vigili del fuoco (prevenzione ed estinzione incendi – soccorso pubblico – difesa civile), rientrano nella più ampia sfera della **“pubblica sicurezza”**, sono quindi chiare attività “specifiche” o “specialistiche”, che dir si voglia, di **“polizia di sicurezza”**, che fanno capo alle **“autorità di pubblica sicurezza”**, cui i vigili del fuoco hanno peraltro obbligo di assoggettarsi e riferire, in virtù della loro qualifica di **“agenti di pubblica sicurezza”** nell’esercizio delle funzioni istituzionali per il combinato disposto dell’art. 8 comma 1 della legge 1570/41 e della parte riferita ai compiti istituzionali dell’ art. 34 del R.D. 690/07 (**Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza**).

Difatti il tutt’ora vigente art. 34 del R.D. 690/07 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) *difatti recita: «Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.»*

Come di non poco conto sono le previsioni di cui all’art. 36 del medesimo R.D. 690/07, di cui l’amministrazione dovrebbe chiarirne la applicabilità e la riferibilità ai vigili del fuoco e darne dovuta informazione/formazione al personale. Tale norma infatti recita: **«Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano di ogni reato, e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio. Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con speciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del codice di procedura penale.»**

Non può neanche il Dipartimento dei Vigili del Fuoco omettere di portare alla conoscenza del proprio personale la attuale vigenza del [R.D. 5 novembre 1937-XVI, n. 2678](#) relativo all’**«Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco»** che testualmente recita: **« (Art. 1) - L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e' costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o dal moschetto dei tipi d'ordinanza in dotazione per i sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia. (Art.2) L'Ispettorato centrale dei vigili del fuoco da' le direttive per disciplinare il posto delle armi nei singoli servizi. Ai servizi di spegnimento di incendi gli appartenenti al Corpo dovranno partecipare senza armi».**

Pertanto è illogico, ed anche irresponsabile, evitare di parlarne e non formare il personale su una specifica competenza che lo Stato attribuisce ai Vigili del Fuoco e che sempre più spesso sono chiamati ad esercitare. Questo significa non tutelare il personale ed esporlo anche alle responsabilità penali di cui all’art. 329 del codice penale che recita: **«(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica) - Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.»**

Altro problema che merita di essere sollevato è l’insufficiente numero di ore previsto dal programma del corso relativamente all’insegnamento della Polizia Giudiziaria e Prevenzione Incendi, attività rivestita dal C.N.VV.F. in funzione delle norme vigenti.

La materia, storicamente sempre trascurata dalla dirigenza del Corpo, al giorno d’oggi è sempre più presente nell’attività dei Vigili del Fuoco perché oltre alle ovvie implicazioni connesse al soccorso tecnico urgente, a seguito dell’emanazione del D.Lgs 139/2006 è stato

ricondotto ai Vigili del fuoco l'accertamento, verifica ed eventuale sanzionamento dell'esistenza o meno dei titoli autorizzativi antincendio che il nuovo regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11 ha individuato in ottanta attività (locali, depositi, impianti ed industrie pericolose) classificate in ragione della gravità del rischio (categorie A, B e C).

I nuovi regolamenti di cui sopra hanno ampliato le attività ispettive di Prevenzione Incendi e di Polizia Amministrativa, con sempre maggiori conseguenze nel campo della Polizia Giudiziaria (vedasi anche art. 20 del d.Lgs 139/06), pertanto diventa imprescindibile il necessario approfondimento in termini di conoscenza giuridica e procedurale della materia per poter assolvere correttamente e senza errori ai relativi adempimenti.

A titolo di esempio sarebbe come se le varie Polizie Locali (Vigili Urbani) pur avendo il dovere di controllare il traffico e garantire l'osservanza del Codice della Strada da parte degli automobilisti, non gli insegnassero le regole del Codice della Strada e le procedure per sanzionare le infrazioni, pur lasciandogli l'onere giuridico della vigilanza e controllo e le connesse responsabilità (peraltro inferiori a quelle dei vigili del fuoco) !

Inoltre segnaliamo (per l'ennesima volta) che la formazione è necessaria anche al fine di evitare un **uso improprio dell' uniforme del vigile del fuoco**, che sovente viene a sproposito usata in manifestazioni politiche e/o non attinenti al servizio del Corpo, come anche recentemente nelle manifestazioni, "NO TAV", nonché impropriamente sui "social network" di internet, dimenticando e denaturando la istituzionale funzione "*super partes*" di un corpo che non può schierarsi con questa o quella parte dei cittadini, ma indistintamente con la sicurezza di tutti. Ma anche qui mancano chiare direttive del Dipartimento !

Per quanto sopra considerato ed esposto, con la presente, si richiede che venga rivista la bozza di programma didattico del 73° corso con assegnazione di ore specifiche di formazione sull'argomento con cenni delle attività e responsabilità di Pubblica Sicurezza e un congruo numero di ore di Polizia Giudiziaria.

Vista la ormai palese e cronica difficoltà e reticenza riscontrata nei responsabili ed incaricati della formazione dei vigili del fuoco, chiediamo che la formazione di queste delicate materie venga effettuata utilizzando qualificati docenti formatori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (solito Ministero dei Vigili del Fuoco), al cui Capo della Polizia - Capo Dipartimento della Pubblica Sicurezza inviamo la presente per conoscenza, come anche riteniamo doveroso che sia coinvolto personale della magistratura per la necessaria formazione nelle materie di polizia giudiziaria.

Da ultimo, cogliamo occasione per sollecitare una risposta alla nostra [nota prot. n. 352/13](#) del 10 dicembre 2013, avente ad oggetto « ***protesta dei forconi e impiego vigili del fuoco nel concorso alle attività di ordine pubblico – Il Capo Dipartimento VVF emani i dovuti chiarimenti***», peraltro strettamente connessa alla presente e meritoria di attenzione.

Ci auguriamo di non dover essere costretti ad attuare forme di protesta, per ottenere chiarezza e formazione a tutela dei vigili del fuoco, fermo restando che ogni omissione dell'amministrazione in questo senso ha la conseguenza della potenziale limitazione alla attività di sicurezza pubblica che i vigili del fuoco svolgono nei confronti della cittadinanza e dello Stato, sicurezza pubblica che le autorità che leggono la presente, anche quelle per conoscenza, hanno il dovere di garantire al meglio.

Oppure se la motivazione della mancata informazione/formazione ai vigili del fuoco sta nel fatto che tutte le norme di legge e le citazioni del consiglio di stato sopra richiamate sono da ritenersi errate, invitiamo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad emanare una nota di chiarimento al fine di dirimere ogni dubbio, e, nel contempo, mallevare di conseguenza i vigili del fuoco dalle particolari responsabilità di cui all'art. 329 del codice penale.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio BRIZZI

